



**FIPAV**  
**TRIBUNALE FEDERALE**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 46**

**TRIBUNALE FEDERALE**

Riunione del 30 gennaio 2019

Il collegio giudicante è composto da:

Avv. Massimo Rosi Presidente

Avv. Antonio Amato Vicepresidente

Avv. Massimo Argirò Componente

**37.18.19 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:**

ITALO FERRARI, quale Presidente pro tempore della Acsi Volley Ravenna ASD, per la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 16 Statuto FIPAV, degli artt. 19 e 24 R.A.T. FIPAV e degli artt. 1, 74 e 75 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver tesserato l'atleta Giorgia Sarasini senza essere in possesso del modello F debitamente sottoscritto dall'atleta stessa;

Acsi Volley Ravenna ASD, in persona del Presidente p.t., per la violazione dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, dell'art. 16 Statuto FIPAV, degli artt. 2 e 24 R.A.T. FIPAV e degli artt. 74 e 76 Regolamento Giurisdizionale FIPAV, per aver il proprio Presidente tesserato l'atleta Giorgia Sarasini senza essere in possesso del modello F debitamente sottoscritto dall'atleta stessa;



## IL TRIBUNALE FEDERALE

- Letti gli atti ed esaminati i documenti;
- Udita la relazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Edoardo Spighetti che insisteva nell'atto di deferimento con la proposta di sanzione disciplinare nei confronti del Ferrai di mesi tre e con la multa alla società di € 300,00=;
- Preso atto delle memorie difensive inoltrate;

### OSSERVA

La fattispecie all'esame trae origine dalla comunicazione del 24 Ottobre 2018 inviata alla Procura Federale dall'Ufficio Tesseramento FIPAV, nella quale veniva rilevato che l'atleta Giorgia Sarasini aveva fatto pervenire una richiesta di annullamento del tesseramento con il sodalizio Acsi Volley Ravenna per non aver la stessa sottoscritto il modulo di primo tesseramento (Mod. F).

L'Ufficio Tesseramento, rilevato che agli atti risultava comunque effettuato il primo tesseramento on line per la suddetta atleta senza che la società avesse provato il possesso del modulo sottoscritto, lo revocava trasmettendo gli atti alla Procura Federale per quanto di competenza.

Gli incolpati facevano pervenire memorie con le quali sostanzialmente ammettevano il fatto addebitandolo ad un errore della nuova segretaria non ancora esperta.

La Procura Federale riteneva documentalmente provati gli elementi di colpevolezza a carico degli odierni incolpati.

### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Tribunale Federale, dopo aver esaminato e valutato attentamente la documentazione e le memorie inoltrate dagli incolpati, ritiene che le circostanze poste a fondamento



dell'odierno procedimento sono provate ed ammesse nella memoria inviata dal sig. Ferrari.

Gli addebiti mossi trovano infatti fondamento nelle norme di affiliazione e tesseramento FIPAV che prevedono in capo al Presidente del sodalizio che chiede il tesseramento, l'obbligo di raccogliere preventivamente e di verificare la completezza e l'autenticità delle sottoscrizioni degli atleti prima dell'inoltro in via telematica.

Seppur degno di merito è il comportamento collaborativo del presidente della società incolpata, le circostanze addotte, in presenza dell'accertata violazione delle suddette norme, possono solo giustificare l'adozione di una sanzione meno afflittiva rispetto alle richieste effettuate dalla Procura Federale.

#### **P.Q.M.**

Il Tribunale Federale delibera di infliggere a carico del Sig. Italo Ferrari la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi 2 (due). Delibererà altresì di infliggere a carico del sodalizio Acsi Volley Ravenna ASD in persona del Presidente p.t. la sanzione della multa di €. 200,00 (duecento/00).

Roma, 31 gennaio 2019

Il Presidente

Avv. Massimo Rosi

Affisso il, 1 febbraio 2019